

**CRISI DI COPPIA E FALLIMENTO DEL MATRIMONIO
QUANDO E COME CONSIGLIARE UNA CAUSA DI NULLITÀ MATRIMONIALE:
“DALLA BACCHETTA MAGICA AD UNA RESPONSABILITÀ CONDIVISA”**

PREMESSA

a) Gli intenti di questo incontro

L'uomo di fede deve guardare alla realtà per ciò che è, mai come nemica, anche se è diversa dalle sue aspettative. Il nemico è la mistificazione. La crisi dell'Istituto matrimoniale, le unioni di fatto, il superamento del numero delle unioni civili rispetto ai matrimoni religiosi, in Torino, la ricaduta preoccupante sulle province piemontesi, il grande numero di matrimoni finiti in separazioni e divorzi sono un dato reale espresso da una complessa società secolarizzata. L'uomo di fede non deve avere paura di questa società post familiare e post matrimoniale che lo interpella e lo costringe a guardare in profondità, cercandone le ragioni. Le circostanze della vita, così come quelle della storia, non ce le scegliamo e spesso ce le troviamo davanti; possiamo tuttavia sempre scegliere il modo di viverle e in questo sta la grandezza e la libertà dell'uomo.

Chi vi parla non ha le soluzioni in tasca e non possiede la verità, tuttavia, come ogni credente, cerca di mettersi alla scuola del Vangelo e della storia per cogliere in essa, cioè nel proprio vissuto e in quello della Chiesa, “*i segni dei tempi*” che sono i segni di Cristo nella storia degli uomini.

Oggi nulla di ciò che riguarda la fede può essere dato per scontato. Non vale più l'affermazione di Benedetto Croce: “*Non possiamo non dirci cristiani*” e il matrimonio religioso non può essere un fatto automatico, determinato da meri fattori culturali.

Rileggendo il dato evangelico don Duilio, la volta scorsa, vi ha ricordato che: “*.. sia i discepoli, sia la gente riconoscono che Gesù è capace di donare una parola che istruisce, che illumina, e nello stesso tempo una forza che guarisce, che libera dal male, nelle sue tante forme. E questo dono della parola e della forza è per tutti, non soltanto per i discepoli: è quel dono di una vita buona, secondo l'intenzione di Dio, che è offerto senza eccezioni, senza discriminazioni. Questo dono Gesù lo chiama il Regno di Dio, o il Regno dei Cieli, che però non vale soltanto per il cielo, per l'aldilà, ma vale già qui e ora, nella misura in cui qui e ora ci si affida a Cristo, ci si apre alla sua parola e alla sua forza*”.¹

La Chiesa non adegua mai il Regno e l'immagine che vorrei offrire, ma non so se ne sarò capace, è quella di una realtà di chiesa non arroccata, non chiusa, non sulle difensive nella ricerca della verità sulle situazioni di difficoltà legate dai fallimenti delle unioni matrimoniali e andando più in profondità sulla più generale crisi dell'istituto familiare.

“*Se non ci mettiamo alla scuola dello Spirito di Cristo, è facile che prima o poi ci ritroviamo nella condizione dei “ricchi”, che Gesù condanna con durezza. È la condizione di chi si illude che i diversi beni a disposizione siano capaci da soli di mantenere la promessa di riuscita, di felicità, che portano scritta dentro di sé. Ma questa appunto è un'illusione, che alla fine lascia soltanto con l'amaro in bocca e con le mani vuote. Per tenere accesa la*

¹ Duilio ALBARELLO, *La Pianura, ovvero il dono per tutti di una vita buona secondo l'intenzione di Dio* (Luca 6, 17-49).

speranza del Regno ci vuol altro: ci vuole la fiducia piena nel Padre di Gesù; quel Padre che non fa mancare il pane di ogni giorno e che libera dal male".²

Certi dati, di per sé anche preoccupanti, rappresentano tuttavia un'occasione per le comunità cristiane nel cogliere aspetti positivi ed urgenti. Tra i tanti, due mi stanno a cuore: il passaggio da un matrimonio "per convenzione", al matrimonio "di convinzione" e l'attenzione alle situazioni matrimoniali difficili. Questi due aspetti sono intrinsecamente legati insieme.

Il matrimonio cristiano è il patto tra due persone che si donano reciprocamente e poiché credono in Gesù Cristo lo seguono come realtà esigente e liberante: questo patto o alleanza in sé porta le caratteristiche del dono e deve essere unico, fedele ed indissolubile. Dal mio punto di osservazione mi accorgo di quanto sia fondamentale un rinnovato impegno nella preparazione dei fidanzati e una non episodica pastorale di accompagnamento matrimoniale. Non ci spaventi la realtà, estranea al dato cristiano, ma ci aiuti a diventare ascolto, incontro, annuncio per quegli uomini e quelle donne che vivono immersi in una realtà complessa, ma hanno il desiderio di mettere in conto seriamente il loro essere cristiani, che hanno cioè dentro di loro quella domanda evidenziata dall'intervento che mi ha preceduto e che trova nella parola "misericordia" il suo centro fondante: *".. la misericordia di Dio è quell'amore fedele, tenace, che il Padre nutre nei confronti della creatura umana, e che precisamente in Gesù ha trovato la sua immagine più piena, più luminosa.."*³ Solo una misericordia più grande è in grado di renderci il vero senso del dono di sé all'altro.

Con questo orizzonte alto che ci permette di superare il rischio di quel paternalismo ripreso all'inizio della sua relazione da don Marco Gallo⁴ mi accingo a presentare una fotografia di questa realtà per interrogarci insieme.

b) La situazione attuale: - la crisi dell'istituto familiare e la fragilità del rapporto uomo – donna

Dobbiamo prendere atto che viviamo in una realtà complessa ma entusiasmante. In diverse circostanze ho avuto modo di evidenziare il rischio di un matrimonio religioso vissuto come *"lussuosa, bella cornice senza tela, senza il soggetto, senza protagonisti"*. I dati che fra poco vi offrirò hanno un'oggettiva valenza negativa, ma comportano anche aspetti positivi da proporre alle comunità ecclesiali e alle realtà parrocchiali. Pertanto le situazioni di separazione e di divorzio pongono inizialmente l'accento sulla necessità di una diversa e più radicata preparazione al sacramento. Un dato attuale e significativo è l'allontanamento dal Sacramento del Matrimonio che va letto in una prospettiva attestante anche l'allontanamento dal matrimonio civile. Tuttavia non si può e non si deve cogliere questo dato in modo generico e, come la categoria degli "irregolari", non può essere trattata come se corrispondesse ad un unico stato di vita che escluderebbe automaticamente dalla comunione e dalla Chiesa, senza impegnarsi in una disamina ed in un discernimento delle storie, così per le convivenze di fatto abbiamo diverse opzioni o categorie che

² *Ibidem.*

³ *Ibidem.*

⁴ Marco GALLO, *Separati, divorziati e risposati: le ragioni e le fatiche del Magistero, aperture ed esperienze in Europa, p. 1*: "Paternalismo, inteso come politica promossa quale atto di benevolenza, spesso a fine di palliativo, da uno stato autoritario e antidemocratico a beneficio di un popolo che non avrebbe diritti propri. Al contrario, qui non c'è da concedere, ma da interrogarsi insieme. Per questo, come mostreremo in seguito, le varie soluzioni "pragmatiche" in cui la coscienza della coppia evita di confrontarsi con la comunità o il presbitero a conoscenza del caso semplicemente accorda la comunione eucaristica, per quanto comprensibili, non concorrono a soluzioni giuste e profetiche della questione".

passano attraverso due estremi: c'è chi convive come scelta pur potendo eventualmente sposare il partner e chi invece convive come necessità, non potendo almeno per il momento fare altro. Così è anche per i matrimoni civili che vanno da una scelta liberamente presa ad un'opzione imposta da una precedente unione civilmente sciolta.

La crisi dell'Istituto Matrimoniale è un segno dei tempi che interpella tutta la comunità cristiana.⁵ La falsa coscienza, diffusa nel mondo secolarizzato, ha creato l'incertezza più profonda sul fondamento del matrimonio e della famiglia, specialmente da quando le società occidentali hanno legalizzato il divorzio. Il fondamento non risulta quindi né solido, né certo, anche perché si gioca sul plurale: esisterebbero diversi tipi di unioni e di famiglie e l'unico fondamento sarebbe il sentimento o la soggettività individuale che si esprime nella volontà di convivere.

Oggi non è facile capire la portata di alcune indicazioni e divieti posti in coerenza con il valore sacramentale del matrimonio e della fede cristiana, perché in realtà si sta smarrendo il senso del matrimonio e dell'unione coniugale. Non ci si sposa in Chiesa per *“stare semplicemente insieme”*. Viviamo in un contesto laico che alla sacralità della vita ha sostituito il concetto della *“qualità”* della vita, in una società secolarizzata che alla presenza di un Disegno divino sulle cose e sulle persone ha sostituito l'indipendenza e l'autonomia decisionale dell'uomo. Viviamo in una realtà complessa che ha smarrito *“la cultura del progetto”* ed è in balia della *“cultura del presente”*. Tutto ciò si ripercuote anche sul sacramento dell'amore.

Oggi più che mai il matrimonio cristiano non può più essere dato per scontato. Non possiamo dire: *“decido io fino a quando vale la pena continuare a stare insieme... Per il momento siamo insieme e poi si vedrà”*, perché non è questa l'intenzione di Dio, né la struttura portante dell'unione uomo - donna. E' nella concezione di *libertà nella verità* che si esplicita oggi la fragilità del rapporto uomo - donna.

Da qualche parte si sente, anche di fronte alla fragilità dei matrimoni religiosi, evocare la panacea della convivenza previa alla celebrazione del matrimonio, come prova e verifica antecedente le nozze per le coppie. Ma la convivenza è sempre una non piena assunzione di responsabilità. E' come dire rendiamo sempre più irresponsabili i giovani per far sì che in un secondo tempo possano poi liberamente assumersi le responsabilità che il matrimonio comporta. L'esercizio di una vera libertà porta sempre con sé l'assunzione piena e definitiva delle proprie responsabilità. Più in generale il direttorio sul fidanzamento e matrimonio emanato dai vescovi italiani nel 1993 ha lasciato delle pagine fondamentali nel descrivere il perché la Chiesa offra ai fidanzati certe proposte di vita, che vanno in tutt'altra direzione rispetto a quelle attuazioni e modalità concretamente sempre più irresponsabili, quali le convivenze esplicite o implicite, queste ultime rivestono la forma di fidanzamenti trascinati per molti anni..., ma ha ragione don Gallo nell'asserire che non tutto in *“questa rapidissima evoluzione della situazione”*⁶ è negativo, anzi non solo la situazione non è drammatica, ma porta con sé molti semi di speranza.

I Documenti del Magistero, a partire dal Vaticano II⁷, per quanto possa esserne complessa la lettura o faticosa la logica, sono sempre riflessioni interiori, non paternalistiche, mai generalizzanti. Per quanto concerne poi la situazione dei divorziati e risposati o dei conviventi dopo il fallimento della prima unione matrimoniale con grande piacere ho ritrovato in chi mi ha preceduto il richiamo alla lettera del cardinale Tettamanzi. Sposarsi non è semplicemente stare insieme o mettersi

⁵ Cfr. *Il Direttorio di Pastorale Familiare ai nn. 4 - 7.*

⁶ Marco GALLO, *Separati, divorziati e risposati: le ragioni e le fatiche del Magistero, aperture ed esperienze in Europa, p. 1.*

⁷ Cfr. Marco GALLO...

insieme per un certo tempo: è molto di più, è infatti un “*consortium omnis vitae*”, come ci ricorda il Vaticano II. Se gli sposi cristiani sono chiamati a dire la bellezza e la grandezza di ciò che hanno ricevuto dal sacramento del matrimonio e significative sono le parole di Gesù quando dice che “*vedendo le vostre opere buone diano gloria al Padre vostro che è nei cieli*”⁸, la Chiesa oggi non può e non vuole abbandonare a se stesse le coppie in difficoltà, perché conscia di possedere un tesoro, anche se in vasi di creta. Il problema non è poi da considerarsi limitatamente al poter fare o meno la comunione o il padrino di battesimo.

c) I dati evidenziati nella relazione dell’Inaugurazione dell’anno giudiziario presentati lo scorso marzo.

Permettete che vi legga uno stralcio della mia relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario del TERP del marzo scorso.

“Le cause di nullità di primo grado introdotte nell’anno 2008 (143) hanno riscontrato una tenuta rispetto all’anno precedente (143). Le cause di Appello (124) sono aumentate rispetto all’anno scorso di 25 unità. Occorre qui sottolineare tuttavia l’assenza di incrementi significativi delle cause di nullità rispetto agli anni precedenti, nonostante il vertiginoso aumento delle separazioni coniugali e dei divorzi civili in tutta la Regione. Nella sua relazione per l’Inaugurazione dell’Anno giudiziario il Presidente della Corte d’Appello di Torino, Prof. Mario Francesco Novità, ci ha offerto i dati del 2008 a proposito delle separazioni e dei divorzi, per il distretto da lui presieduto. “Nel periodo luglio 2007 - giugno 2008, sono stati iscritti, nei Tribunali del distretto, 6854 procedimenti di separazione consensuale e 4693 procedimenti di divorzio congiunto”. A questi numeri il presidente della Corte d’Appello ha aggiunto 2552 separazioni e 1812 divorzi giudiziali. Il territorio di competenza del distretto civile non coincide con quello ecclesiastico che in realtà è più vasto, tuttavia non mi sembra una forzatura rapportare a fronte delle 9406 separazioni (consensuali e giudiziali) 143 cause di nullità.

Sempre nella sua relazione d’Inaugurazione dell’Anno giudiziario 2009 così commentava l’alto magistrato: “il flusso delle richieste è aumentato, rispetto al periodo precedente, sia per le separazioni consensuali (+ 15,75%) sia per le separazioni giudiziali (+ 18,76%), sia per i divorzi congiunti (+ 20,68%), sia per i divorzi giudiziali (+ 15,4%)”.

Questi numeri mi autorizzano a formulare alcuni rilievi e in primo luogo a sottolineare una conferma di quanto già avevo evidenziato l’anno scorso: aumenta la litigiosità e si acuiscono i contrasti tra le parti. È infatti sufficiente soffermare la nostra attenzione sull’incremento delle separazioni e dei divorzi giudiziali presso il Tribunale civile per rendercene conto.

Occorre evidenziare la drammaticità di questi dati, visto l’ingente calo del numero dei matrimoni celebrati. Nella nostra regione ci si sposa sempre meno e per di più la tendenza è quella di un superamento dei matrimoni civili rispetto a quelli religiosi e concordatari. Mentre si contrae il numero dei matrimoni, siano essi religiosi che civili, le separazioni ed i divorzi aumentano di anno in anno intorno al 15%.

Dobbiamo essere consci che anche tra i credenti c’è paura nell’accostarsi ad un ideale grande; inoltre temo proprio che si stia perdendo il senso del sacramento come garanzia dell’esserci di Dio nell’amore umano e per tutti (credenti e non credenti) si è offuscato il “per sempre” dell’unione coniugale.

Infine, a fronte dell’aumento di fallimenti matrimoniali, mi sento in dovere di formulare un invito per continuare gli sforzi intrapresi in una rinnovata pastorale matrimoniale e familiare. Dobbiamo offrire ai coniugi in difficoltà strumenti per affrontare la loro crisi e ai

⁸ Mt. 5, 16.

fedeli che vivono la condizione di separati o divorziati più facili occasioni di incontro, di accoglienza, di condivisione, di verifica e di confronto”.

Viviamo in una società in cui prevale “*la vita privata*” e il singolo e la coppia sono colti come gli unici attori del loro “*ben essere*”. La comunità ecclesiale non può lasciare sole le coppie impegnate nella loro realizzazione. Questo slancio pastorale frutto dell’amore per l’uomo è ancora più urgente per le coppie in difficoltà e per le persone in situazioni irregolari. Tra le iniziative che vedono impegnata la Chiesa non è affatto trascurabile l’opera del Tribunale, che offre a chi lo desidera, mediante il servizio di consulenza, uno spazio di accoglienza, di riflessione, di riesame del proprio percorso matrimoniale. L’esito può essere anche una riconciliazione, come avviene in alcuni casi. Ma, di fronte all’impossibilità di una ripresa del rapporto, ove si ravvisino gli elementi di una vera e propria nullità del vincolo, si potranno delineare strade di verità per un riesame giudiziario del sacramento celebrato, in vista di un ricupero della libertà di stato e conseguentemente della formazione di nuovi nuclei familiari capaci di una rinnovata e piena testimonianza di fede.

Il fedele che chiede l’intervento del Tribunale Ecclesiastico s’impegna a collaborare in una analisi di sé stesso e della decisione matrimoniale e si affida con umiltà al giudizio della Chiesa.

C’è in gioco il diritto fondamentale del fedele ad avere un giudizio della Chiesa sul proprio vissuto matrimoniale, ma stiamo attenti, questo giudizio non è scontato, perché iniziare una causa di nullità non significa avere diritto ad una sentenza affermativa.

I TRIBUNALI ECCLESIASTICI E LE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALI

Nel linguaggio comune, come si parla erroneamente di “*annullamento*” così si mette in relazione ogni causa di nullità matrimoniale con la Rota Romana e magari la si chiama ancora “*Sacra Rota*”; in realtà solo pochissime cause giungono al Tribunale del Papa, che essendo tribunale apostolico per tutti i fedeli del mondo è disciplinato da regole sue proprie anche in materia di costi. Normalmente si verifica quando è richiesto un terzo grado di giudizio, cioè quando i primi due gradi sono giunti a conclusioni divergenti, o quando una delle parti appella direttamente alla Rota. Si tenga presente che per le cause di nullità matrimoniale sono competenti i Tribunali regionali. Le cause giudicate in prima istanza dal Piemonte passano in seconda istanza al Tribunale Regionale Lombardo. A sua volta il Tribunale Pedemontano è di seconda istanza per il Tribunale Ligure. **La competenza** del Tribunale Regionale Piemontese si estende alle 17 Diocesi del Piemonte e della Valle d’Aosta come Tribunale di prima istanza. In quanto Tribunale di Appello giudica le cause matrimoniali provenienti dalle 7 Diocesi della Liguria. Ovviamente l’attenzione del Tribunale è mirata ai matrimoni canonici o celebrati con rito concordatario secondo i fori di competenza stabiliti dalla legge.

LE CAUSE DI NULLITÀ NON SONO UN “DIVORZIO CATTOLICO”

Gesù afferma che il legame sponsale (non il semplice convivere) tra un uomo e una donna è indissolubile,⁹ perché nel legame del matrimonio si manifesta tutto il Disegno originario di Dio sull’umanità. “*In principio non era così*”. Questa è la vita stessa di Dio che è Amore: che l’uomo viva una vita di comunione duratura e fedele, un amore incancellabile e fecondo. E

⁹ Cfr. Matteo 19,1-12.

così Gesù, e non la Chiesa che pur vive di Lui, afferma: “*non sono più due, ma una carne sola. Quello che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi*”.

La Chiesa mai si è sentita autorizzata, proprio nella fedeltà al Suo Signore a sciogliere un legame matrimoniale sacramentale celebrato validamente e ritiene, sempre in obbedienza al Signore, impossibile la celebrazione sacramentale di un secondo matrimonio dopo che è stato interrotto il primo legame sponsale. Queste cose Gesù le ha dette non per spaventare o per punire, ma piuttosto per dire la grandezza dell’uomo che pur essendo persona limitata è chiamato a vivere, non secondo una sua pretesa, ma secondo il Disegno di Dio creatore.

La scelta di separarsi, interrompendo la vita matrimoniale non è mai una decisione facile ed indolore, infatti quando due sposi si lasciano portano nel cuore una ferita che li segna. La Chiesa comprende questa ferita, questa sofferenza e come ha scritto il Card. Tettamanzi nella sua Lettera agli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione: “*Anche la Chiesa sa che in certi casi non solo è lecito, ma può essere addirittura inevitabile prendere la decisione di una separazione: per difendere la dignità delle persone, per evitare traumi più profondi, per custodire la grandezza del matrimonio che non può trasformarsi in un’insostenibile trafila di reciproche asprezze*”¹⁰. Ma poi c’è modo e modo di vivere la separazione e c’è spazio nella Chiesa per sposi che vivono la separazione, il divorzio, una nuova unione. Non è vero che la Chiesa li esclude per sempre dalla sua vita. Il punto decisivo resta tuttavia la parola di Gesù, alla quale come cristiani dobbiamo restare fedeli. Da questa parola del Signore deriva l’indicazione ecclesiale circa l’impossibilità di accedere non all’Eucarestia, ma alla Comunione eucaristica per coloro che vivono stabilmente un secondo legame sponsale o convivono stabilmente “*more uxorio*”. Nell’Eucarestia abbiamo il segno dell’amore sponsale indissolubile di Cristo per noi, un amore che viene oggettivamente contraddetto dal “*segno infranto*” con il nuovo legame. La norma della Chiesa non esprime un giudizio sulla sua capacità di essere genitori, non pone un giudizio sul valore affettivo della relazione che unisce i divorziati risposati, ho infatti incontrato risposati civilmente che si amano di più e meglio di certi sposi “*cristiani*”. Il divieto non si pone come condanna, non c’è un giudizio sulle persone, ma un distinguo fondamentale, perché queste nuove unioni nella realtà oggettiva non possono esprimere il segno dell’amore unico, fedele, indiviso di Gesù per la Chiesa di cui il primo matrimonio cristiano è stato, se celebrato validamente, un segno. Permettete che sinteticamente rinvii alla bellissima relazione che vi ha tenuto don Marco Gallo, aggiungendo che anche nella prassi della chiesa orientale esiste un distinguo tra il primo matrimonio e le seconde nozze “*oikonomicamente*” concesse e l’eventuale benedizione per una terza unione.¹¹

LA PASTORALITÀ DELLE CAUSE MATRIMONIALI

Occorre anzitutto delineare l’orizzonte pastorale in cui collocare la realtà delle cause di nullità. Tale realtà ecclesiale non va né sopravvalutata, né sottovalutata.¹² Si tratta di uno strumento giuridico che va colto nella sua giusta dimensione. Non sopravvalutarlo significa non ritenere che esso sia l’unica ed esaustiva soluzione pastorale al problema della situazione di vita delle persone separate, divorziate o risposate. A volte, in alcuni studi, si legge che, se noi riuscissimo ad allargare questa prospettiva giuridica, avremmo trovato il modo di risolvere

¹⁰ Dionigi TETTAMANZI, *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*, Milano, 2008, p. 8.

¹¹ Cfr. Joseph PRADER, *Legislazione matrimoniale latina e orientale*, Roma 1993.

¹² Cfr. E. ZANETTI, *Convegno nazionale. La nullità del matrimonio: profili pastorali: Consulenza e introduzione di una causa di nullità matrimoniale*, in Quaderni di diritto ecclesiale, 19 (2006), p. 70-92.

la complessa questione ecclesiale di queste persone. In realtà, anche se noi riuscissimo a raddoppiare il numero delle attuali cause di nullità matrimoniale (cosa che per i nostri Tribunali sarebbe oggi impossibile), avremmo comunque preso in considerazione solo una piccolissima parte delle situazioni di separazione o divorzio.

Nonostante ciò, questo strumento canonico non è neppure da sottovalutare; è brutto infatti ascoltare persone, anche sacerdoti, che dicono che è meglio non intraprendere una causa di nullità perché costa troppo, è solo per i ricchi, per chi ha conoscenze... Anche questo è un atteggiamento sbagliato, perché non corrisponde a verità e soprattutto mostra sfiducia nei confronti della giustizia della Chiesa.

La nullità è una dichiarazione sul proprio stato canonico di vita, ma non sulla qualità attuale della vita. E questo discorso vale anche per chi (ed è la stragrande maggioranza) non ha in verità elementi sostanziali per ottenere una dichiarazione di nullità del suo matrimonio: ciò non toglie che anch'esso abbia l'obbligo e la possibilità di ridare qualità alla sua vita, attraverso cammini spirituali adatti e fruttuosi. Per questo la Chiesa, oltre allo strumento del tribunale, è impegnata oggi ad elaborare altri organismi o iniziative atti a favorire questi cammini, nella consapevolezza che ciò che alla fine conta è la maturazione di fede delle persone.

Da un punto di vista sostanziale *“le cause di nullità”* e non *“annullamenti”* tendono a promuovere l'autentico bene spirituale dei fedeli, attraverso la ricerca della verità di Dio nella loro vita e più precisamente attraverso il riconoscimento del loro reale stato matrimoniale: cioè, se davanti a Dio e alla Chiesa debbano ritenersi uniti in matrimonio oppure no, se abbiano contratto un valido matrimonio oppure no. Dunque si tratta della ricerca della *“verità”* e quindi della giustizia.

La vera carità pastorale scaturisce dalla verità e qui i documenti magisteriali, come alcune recenti allocuzioni di Benedetto XVI alla Rota, lo ribadiscono: la vera carità pastorale scaturisce dalla verità.¹³

D'altra parte, però, occorre tener conto che la verità non è qualcosa di astratto, ma qualcosa che certamente ci precede ed è più grande di noi, e pur tuttavia si dà e si manifesta sempre nel vissuto concreto delle persone; quindi una verità che va cercata con pazienza ed umiltà ... anche attraverso un processo: questo dà appunto la giustificazione e la finalità dell'operato di un tribunale ecclesiastico che va ad analizzare una vicenda matrimoniale.

La carità autentica sta allora nella ricerca seria e approfondita della verità; e solo dalla verità (cioè dalla verità di Dio nella vita concreta delle persone) può scaturire il bene e la felicità: un bene che viene a coincidere con la volontà di Dio e una volontà che salva, poiché è sempre una volontà di amore, anche se non sempre coincide con il bene che la persona si aspetta o che la comunità o gli operatori pastorali vorrebbero nei suoi confronti.

Da quanto detto deriva una grande responsabilità per coloro che operano in questo ambito giuridico-pastorale, sia a livello professionale che morale o spirituale. Non si tratta, infatti, semplicemente di svolgere un lavoro, ma più profondamente di essere strumenti nelle mani di Dio per favorire il cammino cristiano delle persone.

LA GIURIDICITÀ DELLE CAUSE MATRIMONIALI

Il Tribunale Ecclesiastico interviene dopo il fallimento del matrimonio non come *“un colpo di spugna”*, o *“una bacchetta magica”*, ma come un faticoso e progressivo momento

¹³ Benedetto XVI: *“una globale riscoperta della bellezza di quella “verità sul matrimonio” - la verità del “principio” - che Gesù ci ha pienamente insegnato”* (cfr. *Allocuzione del 27 gennaio 2007*, in AAS 99 2007, pp. 86-91).

autoritativo - veritativo nella vita di quelle persone che si rivolgono alla giustizia della Chiesa. E' un sofferto percorso di ripensamento su errori commessi, spesso in buona fede, a volte anche in mala fede.

Nel documento sulla pastorale dei divorziati risposati della Congregazione per la Dottrina della Fede, leggiamo: «*Il diritto non è tutto, ma è una parte irrinunciabile, una parte del tutto. Non esiste un matrimonio senza normativa giuridica, che lo inserisce in un insieme globale di società e di chiesa*». E poche righe prima ricorda: «*..che il matrimonio va molto al di là dell'aspetto puramente giuridico affondando nelle profondità dell'umano e nel mistero del divino, è già in realtà sempre stato affermato con la parola "sacramento", ma certamente spesso non è stato messo in luce con la chiarezza che il Concilio (Vaticano II) ha dato a questi aspetti*»¹⁴.

Nel can. 1055¹⁵ si afferma che il matrimonio è un "patto" (termine di evocazione biblica; anche se si usa pure il termine più giuridico di contratto) in cui l'uomo e la donna costituiscono tra loro una *comunione di tutta la vita* (ecco l'oggetto del patto: mettere insieme tutta la vita), perché attraverso ciò raggiungano due finalità: il *loro bene* e quello dei *figli*.

Per la Chiesa questo patto è un patto sacro, un *sacramento*, dice cioè qualche cosa di grande, addirittura riferito a Dio: è segno efficace del suo amore; dunque, significando tale amore, il patto matrimoniale non può che essere *unico, fedele e indissolubile*, come appunto è l'amore di Dio per gli uomini (queste sono le caratteristiche di questo patto).

C'è poi un altro concetto fondamentale dal punto di vista teologico-canonico, che fa riferimento al momento in cui questo patto viene celebrato, in cui questo evento nasce: il "*consenso matrimoniale*", cioè l'atto libero e responsabile con cui i nubendi esprimono una forte volontà di amore: "*ti voglio così bene che liberamente e responsabilmente io pongo tutta la mia vita in questo patto matrimoniale*". Ritengo che, almeno in parte, oggi il problema delle convivenze tocchi proprio questo aspetto: fra due persone ci può essere amore, ma forse non al punto di impegnarsi in questo patto (magari ci arriveranno successivamente). Ma di queste cose ho già detto in premessa.

Nella sua valenza giuridica non inficiante l'aspetto sacramentale occorre rifarci a due capisaldi sanciti dall'ordinamento della Chiesa:

a) La presunzione di possibilità e capacità matrimoniale nei contraenti (can. 1058)

Il punto di partenza della Chiesa davanti alla richiesta di un matrimonio è la presunzione di possibilità e capacità matrimoniale dei contraenti. Vuol dire che, se non ci sono impedimenti o irregolarità, ogni persona è nella possibilità, anzi nel diritto di sposarsi.

Chi si presenta davanti al parroco chiedendo il matrimonio gode del diritto di sposarsi; e si presume che, a partire da una certa età, ne abbia anche la capacità a livello psicologico, intenzionale e circostanziale; è ciò che si afferma al can. 1058.¹⁶ Mi sembrano quindi superficiali le affermazioni che a volte si sentono: "*la maggior parte dei matrimoni sono nulli!*"; come a dire che la maggior parte delle persone non ha la capacità di sposarsi.

¹⁴ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, Città del Vaticano 1998.

¹⁵ Can. 1055 - §1. *Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.*

¹⁶ Can. 1058 - *Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto.*

Va da sé però che corrispondente al diritto al matrimonio c'è sempre il dovere di prepararsi in modo adeguato. Se invece vi fosse certezza della presenza di un problema che tocca la validità delle nozze, allora il parroco non potrebbe procedere al matrimonio; essendo questa una decisione molto delicata e grave, egli potrà opportunamente chiedere un parere alla sua Curia.

b) il favore giuridico del matrimonio (come evento pubblico indisponibile: can. 1060)

La presunzione, invece, funziona al contrario; cioè, se uno ha il dubbio di essersi sposato senza la debita capacità, ha l'onere di dimostrarlo; fino a prova contraria, quindi, quel matrimonio è da ritenersi valido; è ciò che si afferma al can. 1060: “*il matrimonio ha il favore del diritto*”.¹⁷

Quindi, una volta che un matrimonio è stato celebrato, esso diviene “*indisponibile*”. Infatti, esso è un evento personale, ma anche pubblico-ecclesiale; si fonda su un'azione degli sposi, ma in risposta ad una vocazione divina che con la sua grazia sigilla quel patto. Dunque, una volta celebrato, il matrimonio in quanto patto originario e fondante la vita matrimoniale, in quanto evento storico che ha prodotto un nuovo stato di vita, non è più manipolabile dagli uomini; la sua entità non è più disponibile al libero arbitrio né degli sposi, né di altra realtà umana; cioè non può essere più cancellato o modificato, perché ormai fa parte costitutiva della vita delle persone e della Chiesa stessa. Certo, questo va contro la mentalità di oggi, secondo cui tutto è disponibile, tutto è nelle mani dell'individuo, tutto è ritrattabile; ma la Chiesa sa che questo è il messaggio di Gesù sulla realtà del matrimonio e proprio per questo sa che solo così il matrimonio può sprigionare tutte le sue potenzialità di amore e di felicità, anche se questo esige fatica, costanza, sacrificio.

Assodato ciò che abbiamo detto finora, la Chiesa cattolica ritiene però che in taluni casi (due in particolare) il Papa o comunque la Chiesa (e solo la Chiesa) abbia la *potestà di sciogliere* un matrimonio valido: o perché, a causa della *non consumazione*¹⁸, il matrimonio non ha raggiunto la sua pienezza simbolica con l'inizio della vita sessuale o perché, essendo stato celebrato fra non battezzati (di cui uno successivamente ha ricevuto il battesimo) oppure fra un battezzato e un non battezzato (quindi senza una caratteristica di sacramentalità), la vita coniugale è stata interrotta per gravi ostacoli recati alla pratica di *fedes* della parte battezzata.¹⁹ In questi casi, dopo aver seriamente valutato l'irreparabilità della situazione matrimoniale, il bene spirituale degli sposi e l'assenza di scandalo o confusione in comunità, la Chiesa (con la concessione di una Dispensa del Papa oppure con altro atto amministrativo) liberamente concede lo scioglimento del matrimonio; non si tratta quindi di un diritto del fedele, ma solo di una grazia che può essere richiesta e concessa. L'indisponibilità di fronte alla permanenza della realtà di un matrimonio trova qui le uniche eccezioni, che oggi la Chiesa cattolica ritiene di poter effettuare in base all'insegnamento del Signore e alla tradizione apostolica.

¹⁷ Can. 1060 - *Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario.*

¹⁸ Can. 1061 - §1. *Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne.*

¹⁹ Cfr. Can. 1143 e 1144.

Diverso, invece, è il caso delle cosiddette “*cause di nullità matrimoniale*”, nelle quali la Chiesa riconosce che un matrimonio non è mai esistito come tale, è invalido e quindi con una sentenza di un suo tribunale ne dichiara la nullità. A livello terminologico quindi non è corretto parlare di “*annullamento*” (la parola che la gente usa più spesso), quasi a voler intendere che il tribunale opera un’azione di cancellazione di qualcosa che sarebbe esistito; al contrario la causa di “*nullità*” mira ad affermare che un matrimonio di per sé non è mai nato come vero matrimonio, poiché nel suo momento sorgivo sono mancate alcune condizioni essenziali; il Tribunale ecclesiastico attraverso un processo riconosce provata la mancanza di tali condizioni e quindi svolge solo un’opera di dichiarazione pubblica che quel matrimonio, apparentemente valido, è in realtà nullo: questo è il senso autentico della dichiarazione di nullità matrimoniale.

Con ciò la Chiesa ha l’intento di fare verità sulla condizione delle persone: in verità uno è o non è nella condizione di coniugato? E di conseguenza intende fare giustizia; cioè, se un matrimonio non esiste, è giusto che quelle persone abbiano riconosciuto il loro reale stato di vita, per eventuali scelte future, ma anche per guardare indietro al proprio matrimonio e fare una rilettura del vissuto anche con un’autorevole illuminazione della Chiesa. Infatti, chi chiede di accedere a queste cause lo fa non soltanto per risposarsi, ma anche perché in coscienza ha bisogno di capire che cosa ha vissuto.

Certo, nessuno cancella il proprio vissuto, nel bene e nel male; ma può essere importante capire la qualità di quel vissuto e cioè che cosa veramente si è vissuto: una vita fondata su un vero matrimonio oppure no?

Il punto di analisi di una causa di nullità è dunque il momento iniziale, sorgivo di un matrimonio; e questo va chiarito bene, perché la maggior parte delle volte il matrimonio nasce e poi va male per una serie di circostanze relative allo sviluppo della vita matrimoniale. Invece l’indagine riguardante la nullità mira al suo inizio, al matrimonio cosiddetto in fieri, cioè al suo momento costitutivo, all’evento storico che è capitato quel giorno. Se poi in seguito sono avvenute altre circostanze, questo riguarda il buon andamento o meno del matrimonio, ma non più la sua eventuale nullità.

PASTORALE E DIRITTO COME DUE REALTÀ NON ANTINOMICHE MA CONVERGENTI

I tribunali ecclesiastici sono un tentativo, per affermare la piena convergenza e l’autentica aspirazione ad un’interazione tra pastorale e diritto tra chiesa della carità e chiesa del diritto.

Come ogni tentativo porta con sé anche elementi, situazioni e attuazioni personali che possono essere limitati o inadeguati, ma il loro operato va colto all’interno del fine ultimo delle strutture ecclesiali che è la “*salus animarum*”. Prima viene la persona e la sua realtà di essere in situazione e poi la norma che vuole servire la verità intera di questo vissuto personale. Per cogliere il senso autentico di pastoralità delle cause di nullità matrimoniale penso che sia importante evitare ingiustificate e nocive contrapposizioni; per esempio, fra “*diritto e pastorale*”, dove il diritto tendenzialmente è ridotto a burocrazia, a rigidità, rispetto a una pastorale che invece sarebbe più aperta, più ampia, più possibilista, più attenta alle persone. Infatti, come abbiamo visto, anche al centro dell’attenzione del diritto matrimoniale vi è il bene della persona, un bene però letto e realizzato nell’orizzonte della verità salvifica e amorosa di Dio che trova nella legge un’indicazione e uno strumento oggettivo per la sua attuazione.

Così pure occorre evitare la contrapposizione fra “*diritto e morale*”, dove il diritto è tendenzialmente ridotto a legalismo e assolutismo, mentre la morale sarebbe più rivolta

all'attenzione della coscienza e dei risvolti socio-culturali. Ciò non corrisponde alla vera natura del diritto; infatti, proprio nelle cause di nullità matrimoniale si manifesta come il diritto abbia una grande attenzione e svolga una seria analisi sul vissuto delle persone: sulla loro struttura di personalità, sulla loro effettiva volontà, sulle incidenze situazionali.

Superare queste contrapposizioni significa sfatare una presentazione deformata del diritto, cogliendone invece la sua vera natura ecclesiale. D'altra parte, superare queste contrapposizioni significa non cadere in una concezione di pastorale come qualcosa di evanescente, di un po' generico, senza regole o precisione, ma riconoscere come anch'essa si regga su criteri e norme adeguate alla sua natura, ma soprattutto fondate sugli stessi presupposti dottrinali (cristiani) che fanno da riferimento per il diritto ecclesiale.

LE LINEE GUIDA DI UN OPERATORE GIURIDICO - PASTORALE QUALE IL GIUDICE DI UN TRIBUNALE ECCLESIASTICO

Il Tribunale Ecclesiastico interviene una volta raggiunta la certezza dell'inemendabilità di una crisi coniugale e allorché risulta nei fatti conclamato il fallimento del matrimonio. Con la causa di nullità non si cercano facili vie di fuga, né si attuano pericolosi meccanismi di rimozione del proprio vissuto, ma si dà inizio ad un faticoso e progressivo momento di verifica, ad un sofferto percorso di ripensamento su errori commessi, spesso in buona fede, a volte anche in mala fede.

L'indagine del Tribunale è un'opportunità volta a riconsiderare la scelta sacramentale fatta in un momento decisivo della vita e non mira assolutamente all'accertamento delle colpe personali che pure possono esservi state. Sotto questo profilo l'accertamento giudiziale del Tribunale è un servizio altamente pastorale anche quando il suo espletamento sembra far soffrire chi vi è coinvolto. Lo scopo di questa procedura non consiste nel complicare inutilmente la vita dei fedeli. *“Il criterio della ricerca della verità ... può servirci per cogliere l'altro aspetto della questione: il suo valore pastorale, che non può essere separato dall'amore alla verità ...”*.²⁰

Collocarsi sotto la forza della verità significa avere sempre presente, anche di fronte alle emergenze delle patologie matrimoniali, la bellezza dell'istituto del matrimonio. In ultimo l'appellarci alla verità per noi giudici significa gridare a quel mondo che ha perso la compiutezza e i tratti del disegno divino sull'unione coniugale, che non si tratta di accettare scorciatoie nelle situazioni che si presentano bloccate, che le cause di nullità sono e devono essere l'occasione autorevole per riscoprire quel disegno originario che Dio ha sulla vita e sul destino di ogni uomo e di ogni donna da lui creati e redenti. L'oggetto del processo è un pronunciamento circa la nullità o meno di un matrimonio, vale a dire vagliare quella realtà che fonda l'istituto della famiglia e che interessa in massima misura la Chiesa, ma anche gli ordinamenti civili.

Sono di conforto le affermazioni del Santo Padre: *“l'essere saggi e convinti servitori della giustizia in questo delicato ed importantissimo campo ha un valore di testimonianza molto significativo e di grande sostegno per tutti”*.²¹

Il clima di accoglienza e umanità che sempre dobbiamo testimoniare in un compito severo come il nostro è un importante segno di una presenza di Chiesa vicina all'uomo, una realtà ecclesiale che conosce il dolore umano e lo penetra in profondità con gli occhi di Cristo. È necessario che la consapevolezza di una panoramica deludente, segnata dalla superficialità,

²⁰ cfr. Benedetto XVI, *Allocuzione alla Rota Romana del 28 gennaio 2006*, in AAS 98 2006, pp. 137ss.

²¹ *Allocuzione alla Rota Romana*, 27.01.2007, n. 8.

dalla sensibilità all'utile economico e dal soddisfacimento dei bisogni immediati, non freni il nostro slancio, anzi ci incoraggi ad impegnarci ancora e di più, con amore e con animo sereno. Anche attraverso lo strumento giudiziario ecclesiastico che ha come orizzonte la "*salus animarum*" gli operatori del diritto che si qualifica dell'aggettivo canonico o ecclesiale debbono e voglio dire con il loro impegno e con la loro umanità che la Chiesa non intende bandire nessuno, né assolutamente porre dei limiti alla divina misericordia di Dio: sarebbe il dimenticare la lezione di quel figlio che dopo aver sperperato tutto ritorna dal Padre e per il quale il Padre uccide il vitello grasso. Il fenomeno delle crisi di molti matrimoni non può lasciare nessuno tranquillo, ma non per questo occorre pensare a strumenti che possano essere usati come una scorciatoia. Non sempre si può rispondere affermativamente alle richieste delle parti. Ma sempre si deve cercare di capire, ascoltare amare le situazioni di difficoltà.

L'essere "*amati così come siamo*" non significa far finta di niente o chiudere un occhio: la consapevolezza della Croce e di un Amore che salva rende possibile l'impossibile.

GLI ELEMENTI CHE RENDONO INVALIDO UN MATRIMONIO

Sono tante, ma ben circoscritte le situazioni che precludono radicalmente il costituirsi di una esperienza coniugale vera, sia in rapporto all'identità cristiana del matrimonio, sia in rapporto ad una effettiva capacità di scelta e di autodeterminazione. Anzitutto si parte dal presupposto che non ci si costruisce un matrimonio a proprio uso e consumo. Nei suoi valori fondamentali esso deve essere accolto da un credente così come la Parola di Dio e la tradizione ecclesiale lo propone. Il che significa che se uno esclude dal proprio matrimonio anche uno solo di questi valori fondamentali il matrimonio non si costituisce. Per quanto concerne la capacità di scelta e di autodeterminazione, la nullità del vincolo esige il riscontro rigoroso e moralmente certo, di una personalità così fragile e patologicamente immatura da non essere in grado di fare, con sufficiente libertà interiore e con un minimo di discernimento critico, una scelta impegnativa e definitiva come è quella coniugale. In questo caso è importante il contributo di un esperto, di solito uno psicologo, ma lo specialista non si sostituisce al discernimento del giudice canonico. *Quando poi si esclude l'identità stessa del matrimonio cristiano?* Nel caso, ad esempio, di uno che escluda in modo perentorio ed assoluto la disponibilità ad avere dei figli dalla propria esperienza coniugale, oppure ipotizzi una specie di matrimonio per prova, escludendone a priori il "*per sempre*" o se ne esclude la fedeltà. Vi sono anche altre situazioni, sia pure meno frequenti, che possono pregiudicare radicalmente la validità del matrimonio. Si pensi ad esempio ad una situazione di grave reticenza, in cui cioè uno dei partner abbia intenzionalmente tenuto nascoste all'altro problematiche gravemente rilevanti e compromettenti irreversibilmente la vita matrimoniale e il caso in cui lo ha fatto per indurre la controparte alle nozze (dolo).

Pertanto nelle cause matrimoniali è in gioco un'arte di "*interpretazione*": da una parte la dottrina cristiana sul matrimonio, dall'altra il vissuto personale dei fedeli, ma anche il contesto socio-culturale in cui le persone vivono. Qualcuno ha usato qui il termine un po' altisonante di "ermeneutica" (applicato al campo filosofico proprio a partire da quello giuridico).

Che cosa fa un tribunale della Chiesa? Cerca di far collimare la verità reale e quella processuale; cioè, interpretando il vissuto concreto di due persone alla luce dell'insegnamento cristiano, cerca di rispondere alla domanda se quel matrimonio è nullo o no (verità reale); e fa questo emettendo una sentenza (verità processuale).²² La finalità di un tribunale è quella di far collimare le due cose: cioè di far sì che la verità processuale corrisponda alla verità reale o ancora che il foro interno corrisponda al foro esterno.

²² Cfr. E. ZANETTI, op. cit.

Su questo argomento sono stati fatti fiumi di scritti, sostenendo che i tribunali ecclesiastici non sono sempre capaci di capire le situazioni e le persone, per cui ci sarebbero tanti casi in cui un matrimonio è in realtà nullo, ma il tribunale non può o non riesce a dichiararlo tale. Su questo punto ritengo significativo citare un passaggio dello scritto introduttivo del volumetto curato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1998; lo scritto è dell'allora Prefetto della Congregazione, Joseph Card. Ratzinger: *«Certamente non è escluso che in processi matrimoniali intervengano errori. In alcune parti della Chiesa non esistono ancora tribunali ecclesiastici che funzionino bene. Talora i processi durano in modo eccessivamente lungo. In alcuni casi terminano con sentenze problematiche. Non sembra qui in linea di principio esclusa l'applicazione della epicheia in "foro interno". Nella Lettera della Congregazione della Dottrina della Fede del 1994 si fa cenno a questo, quando viene detto che con le nuove vie canoniche dovrebbe essere escluso «per quanto possibile» ogni divario fra la verità verificabile nel processo e la verità oggettiva (Cfr. Lettera 9). Molti teologi sono dell'opinione che i fedeli debbano assolutamente attenersi anche in "foro interno" ai giudizi del tribunale a loro parere falsi. Altri ritengono che qui in «foro interno» sono pensabili delle eccezioni, perché nell'ordinamento processuale non si tratta di norme di diritto divino, ma di norme di diritto ecclesiale.*

Questa questione esige però ulteriori studi e chiarificazioni. Dovrebbero infatti essere chiarite in modo molto preciso le condizioni per il verificarsi di una "eccezione", allo scopo di evitare arbitri e di proteggere il carattere pubblico – sottratto al giudizio soggettivo – del matrimonio».

COME SI SVOLGE LA PROCEDURA PER RICONOSCERE LA NULLITÀ MATRIMONIALE

È una procedura piuttosto complessa, non tanto per le formalità previste, ma perché sono in gioco valori così importanti da dover essere valutati con criteri rigorosamente obiettivi ed imparziali, con l'apporto di molteplici presenze e ruoli che assicurino un giudizio moralmente certo e motivato. Non si tratta infatti solo delle vicende private di una coppia, ma di una realtà sacramentale nella quale si realizza l'esserci di Dio nell'amore di un uomo e di una donna. Una realtà nella quale, donandosi reciprocamente, l'uno diventa per l'altra "grazia di Dio". Si parte sempre da una consulenza previa che funge da filtro e permette di individuare se vi siano gli elementi che possano ipotizzare una richiesta di declaratoria di nullità. A tenore dell'art. 56 del Decreto Generale sul matrimonio canonico (5/11/1990) della C.E.I., un primo aiuto nel verificare l'eventuale l'esistenza di motivi di nullità in un matrimonio dovrebbe essere assicurato dai Parroci, con la collaborazione, se occorre, dei consultori di ispirazione cristiana. Presso il Tribunale Regionale esiste poi l'Ufficio degli Avvocati Patroni Stabili e Consulenti, a cui si può ricorrere, senza spese, per informazioni e per un parere preventivo. Gli Avvocati dell'Albo, liberi professionisti rotali e non, sono altrettanto a disposizione per ogni informazione. In seguito ad una formale richiesta di avvio del procedimento. Concordato il dubbio su cui verte la causa i coniugi vengono interrogati per approfondire e verificare la presenza o l'assenza dei requisiti minimi necessari per un matrimonio valido. Vengono inoltre sentiti dei testimoni che abbiano avuto la possibilità di conoscere direttamente il contesto e le circostanze in cui il matrimonio è stato celebrato. A questo punto intervengono il Difensore del Vincolo e l'avvocato: il primo per mettere in rilievo i motivi, se ci sono, che orientano alla validità del matrimonio; il secondo per rilevare i motivi che invece possono far propendere per la sua nullità. A conclusione i tre giudici, a cui è stata assegnata la causa, in riunione congiunta, decidono a maggioranza se il matrimonio si debba considerare valido oppure nullo. Ma non è finita. Per una ulteriore garanzia di obiettività la sentenza dovrà essere confermata in un secondo grado di giudizio, affidato ad un altro Tribunale. Come potete facilmente

intuire non si tratta di un mero momento auto-certificativo e quanto meno di una semplice presa d'atto dell'inemendabilità di una situazione, ma di un vero e proprio momento giurisdizionale.

I COSTI DI UNA CAUSA DI NULLITÀ E I TEMPI DELLA SUA DURATA

Quanto ai costi, sembra proprio difficile sfatare le leggende circolanti che presentano cifre molto elevate. Sono calunnie di bassa lega di un giornalismo fazioso e disinformato, che esalta possibili abusi e tace la positività e accessibilità del servizio. Qual è poi il costo di una normalissima separazione consensuale davanti al giudice civile? Fino allo spirare del 1997 gran parte degli oneri per il funzionamento dei Tribunali Regionali in Italia gravava sugli utenti. Da allora i Vescovi italiani, ritenendoli validi strumenti pastorali, per ragioni di chiarezza e di attenzione alle persone decisero di sostenerli anche dal punto di vista economico intervenendo a stabilire tassativamente i costi di causa e gli onorari degli Avvocati. La Conferenza Episcopale Italiana, con provvedimento entrato in vigore il 1/01/1998 diede norme provvisorie per regolare il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici Regionali Italiani e l'attività di patrocinio. Il 30/03/2001, dopo un triennio di sperimentazione, promulgò norme definitive per tutto il territorio nazionale. Il contributo per i costi di causa (si tratta di semplice contributo) è stato fissato per tutto il territorio nazionale in euro 500,00, comprensivo dell'attività del Tribunale di primo grado e del Tribunale di appello. Mentre si è stabilito un minimo e un massimo per l'onorario degli Avvocati,²³ in base alla complessità delle cause. La parte sarà gravata da 575,00 euro in più di onorario dell'Avvocato se il Tribunale di Appello svolgerà una nuova istruttoria. Viene poi sempre accordata una congrua riduzione delle spese fino al gratuito patrocinio, su precisa documentazione, a chi si trova in difficoltà economica. La stragrande maggioranza di chi ricorre al Tribunale ecclesiastico non è certo costituita da persone ricche o famose: si tratta di gente semplice e modesta che non finirà certo sui rotocalchi di gossip. Non escludo la possibilità di abusi, quantunque faccia più rumore un albero che cade della foresta che cresce. In questi casi il Tribunale si assume l'impegno di perseguire con severità situazioni documentate. Questa complessa procedura ha ancora dei tempi che non corrispondono pienamente ai dettami del codice e ai nostri desideri di operatori del tribunale. Comunque una causa viene definita normalmente entro due anni, comprendendo i due gradi del giudizio. Le procedure sono complesse, ma i tempi lunghi non sono tutti addebitabili al Tribunale. Anzi al Tribunale Piemontese è riconosciuta la sollecitudine nel lavoro L'anno 2007 era stato caratterizzato da un leggero decremento del numero complessivo delle cause concluse: 290 a fronte delle 302 nell'anno 2006, considerati per i due gradi di giurisdizione. Nel 2008 si sono conclusi 282 processi tra il primo e il secondo grado, con un significativo incremento della giurisdizione di primo grado. Questi dati vanno letti in rapporto al numero complessivo delle cause introdotte e senza perdere di vista il numero delle cause pendenti, sia in primo che in secondo grado definitivo. Dico ciò perché so che occorre diminuire le pendenze e i tempi dell'espletamento delle cause. Con soddisfazione ho fatto notare come le cause pendenti al 31 dicembre 2008 abbiano toccato il minimo storico assoluto, diminuendo ancora rispetto all'anno precedente: (308 nel 2007 a fronte delle 340 nell'anno 2006 e 295 nel 2008). Nel 2002 le cause pendenti presso il Tribunale piemontese erano 415. I dati si commentano da sé, perché in un anno abbiamo diminuito del 10% le cause pendenti. I risultati sono confortanti, anche se occorre vincere ancora i ritardi nel deposito delle perizie, delle difese dei patroni e della parte pubblica, nonché nella stesura delle sentenze. Tutto ciò prolunga impropriamente la durata complessiva delle cause.

²³ La forbice va da € 1500 a € 2800.

Il dato relativo alla pendenza è circoscritto per il Tribunale piemontese in un ambito fisiologico. Il nostro desiderio è tuttavia quello di fare meglio e di più per il bene dei fedeli. L'ufficio per i problemi giuridici della CEI, con un criterio di carattere empirico, considera "sofferente", cioè al limite del collasso un Tribunale Regionale che abbia il numero di cause pendenti superiore al doppio di quelle decise. Se il Tribunale piemontese versasse in questa situazione dovrebbe, a fronte delle 283 cause concluse, avere più di 566 cause pendenti, mentre nel 2008 sono state 292 e superano solo di nove unità quelle decise. In ogni caso occorre ancora fare di più e bene per rimanere nei tempi previsti dal dettato codiciale (un anno per il primo grado e sei mesi per il secondo grado di giurisdizione).

La stragrande maggioranza delle cause di secondo grado viene confermata con decreto con una media di 115 giorni; il 70% delle cause di primo grado dura meno di due anni, con una media di 540 giorni. Vi garantisco che stiamo lavorando perché il nostro organo giudicante sia sempre più, in rapporto alle pratiche inoltrate e ai tempi di conclusione delle stesse, tra i migliori Tribunali Regionali in Italia e si avvicini ancor di più ai tempi previsti dal codice.

CONCLUSIONI

La Chiesa si commuove di fronte alle fatiche e difficoltà dei propri figli, e cerca di non lasciarli soli. L'incontro di preghiera che ci ha collocati nella giusta prospettiva per iniziare questo nostro incontro ci consenta di trovare sempre l'energia e le motivazioni per continuare il vostro cammino, sentendo sempre vicina a voi la giusta prospettiva dell'attività giudiziaria, chiamata a coniugare la forza della verità con la dolcezza della carità.

Dio che "nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi" e si rivela "gestis verbisque"²⁴ con "eventi e parole intimamente connessi", ci offra l'orizzonte di un autentico approccio pastorale, che non può fermarsi all'umana fragilità, né limitarsi a divieti da comminare per un verso o aggirare per un altro, ma deve andare oltre per farsi coinvolgere nel generoso abbraccio vivificante della Misericordia divina di cui tutti siamo corresponsabili fruitori e dispensatori. Mentre vi chiedo scusa se non sono stato all'altezza di un così arduo compito, mi permetto di chiudere questa relazione con la preghiera di colletta della messa di questa prima domenica di Avvento, perché sia per tutti auspicio e certezza:

"Padre santo, che mantieni nei secoli le tue promesse, rialza il capo dell'umanità oppressa da tanti mali e apri i nostri cuori alla speranza, perché sappiamo attendere senza turbamento il ritorno glorioso del Cristo, giudice e salvatore".

don Ettore Signorile

²⁴ Conc. Oec. Vat. II, Const. *Dei Verbum*, AAS LVIII [1966] 2